

5. NUOVA RATEIZZAZIONE INAIL

Come noto, l'art. 23, comma 1, Legge n. 203/2024, rubricato "Dilazione del pagamento dei debiti contributivi", ha previsto la possibilità per INPS e INAIL di concedere il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di 60 rate mensili, nei casi definiti con D.M. e sulla base di requisiti, criteri e modalità fissati dai rispettivi CdA. L'INAIL fornisce le istruzioni operative con circolare n. 19/2026.

La nuova disciplina è stata, infatti, approvata con delibera del CdA INAIL n. 2 del 15 gennaio 2026, poi modificata dalla delibera del CdA INAIL n. 37 del 30 aprile 2026.

La nuova disciplina individua 2 distinte tipologie di rateazione, aventi entrambe come unico presupposto la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria dichiarata dal datore di lavoro:

- per importi fino a 500.000 euro, con possibilità di un piano di dilazione fino a 36 rate mensili;
- per importi superiori a 500.000 euro, con possibilità di accedere a un piano di dilazione fino a 60 rate mensili.

La rateazione riguarda i debiti per premi e accessori dovuti a titolo di omissione o di evasione, purché non iscritti a ruolo. Per tali ultimi casi, infatti, la titolarità del potere di concedere la dilazione del pagamento spetta agli agenti della riscossione.

In considerazione della peculiarità dell'autoliquidazione dei premi INAIL, è stata mantenuta la possibilità di rateizzare, oltre al pagamento dei debiti contributivi scaduti, anche il pagamento dei debiti contributivi correnti, per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento. Viene ricordato che, in quest'ultimo caso, l'istanza di rateazione dev'essere presentata prima della scadenza dell'ultimo giorno utile per il pagamento. Possono, quindi, essere rateizzati anche i debiti contributivi non iscritti a ruolo per i quali il datore di lavoro ha comunicato la facoltà di effettuare il pagamento in 4 rate.

Possono essere oggetto di rateazione anche i debiti per sanzioni civili (ex art. 116, comma 8, Legge n. 388/2000) nonché gli interessi ex comma 9 della medesima norma e gli interessi per il pagamento in 4 rate del premio di autoliquidazione.

La competenza alla concessione della dilazione spetta:

1. ai direttori delle Direzioni territoriali: rateazioni di pagamento dei debiti contributivi non iscritti a ruolo per importi fino a 500.000 euro e per un numero di rate non eccedente le 36 mensilità. Potranno inoltre rigettare le istanze, dichiarare l'annullamento o la revoca;
2. ai direttori delle Direzioni regionali: rateazioni di pagamento dei debiti contributivi non iscritti a ruolo per importi superiori a 500.000 euro, indipendentemente dal numero delle rate, e comunque fino a 60 mensilità. Potranno, inoltre, rigettare le domande di rateazione che non soddisfino i criteri per l'ammissione.

Il debitore, che si trovi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e che intenda regolarizzare la propria situazione nei confronti dell'INAIL, deve presentare un'apposita istanza utilizzando il servizio telematico "Istanza di rateazione" disponibile sul sito www.inail.it. La domanda può essere presentata anche da un intermediario delegato dall'interessato, come per gli altri servizi online.

Nell'istanza dev'essere indicato l'importo da rateizzare e il numero delle rate mensili uguali e consecutive con cui si intende pagare il debito, specificando se tale importo si riferisce a debiti scaduti o correnti.

La sede territoriale INAIL competente per territorio provvede a elaborare il piano di ammortamento in base all'importo dei debiti e alle rate indicati nell'istanza. Viene specificato che l'istanza può essere accolta a condizione che l'importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150 euro.

Nell'istanza il debitore deve riconoscere in modo esplicito e incondizionato il debito per premi ed eventuali accessori di cui chiede la rateazione, fatto salvo il diritto dell'INAIL a ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni. È previsto, altresì, che il debitore rinunci a tutte le eccezioni che possono influire sull'esistenza e azionabilità del credito dell'INAIL, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.

Il debitore deve, inoltre, riconoscere, in modo esplicito e incondizionato, il debito per premi ed eventuali accessori di cui chiede la rateazione e rinunciare a tutte le eccezioni che possono influire sull'esistenza e azionabilità del credito dell'INAIL.

Sono, quindi, elencate le specifiche condizioni per l'accoglimento della domanda:

- per i debiti scaduti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data dell'istanza per i quali è scaduto il termine di pagamento;
- per i debiti correnti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data dell'istanza per i quali non è scaduto il termine di pagamento, a condizione che non risultino altri debiti scaduti;
- non vi sia più di una rateazione in corso concessa;
- non sia stato emesso nei confronti del debitore un provvedimento di revoca della rateazione nei 6 mesi precedenti la data di presentazione dell'istanza;
- l'importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150 euro;
- il debitore dichiari di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica per almeno una delle seguenti motivazioni: carenza temporanea di liquidità finanziaria derivante da situazioni contingenti ovvero da ritardato introito di crediti derivanti da obblighi contrattuali; contrazione dell'attività produttiva per eventi transitori non imputabili all'azienda, situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali e locali; contrazione dell'attività produttiva connessa a processi di riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione aziendale; carenza temporanea di liquidità finanziaria connessa a difficoltà economico-sociali territoriali o settoriali; calamità naturali per le quali non risulti disposta da una norma di legge la sospensione dei versamenti relativi ai premi assicurativi; stato di crisi o di insolvenza (ex D.Lgs. n. 14/2019); oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo; mancato pagamento dei premi assicurativi scaduti da oltre 90 giorni; mancato pagamento di premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato.

L'istanza di rateazione viene definita con provvedimento motivato, che può essere di accoglimento o di rigetto. In caso di accoglimento, la rateazione si perfeziona con il pagamento della prima rata entro il termine stabilito dall'INAIL, comunicato con il piano di ammortamento, che è parte integrante del provvedimento stesso. Il piano di ammortamento, a rate costanti, è pari al numero delle rate accordate e le rate

successive alla prima hanno scadenza mensile a 30 giorni dalla data di scadenza di quest'ultima. Le scadenze delle rate indicate nel piano di ammortamento, nel caso in cui cadano di sabato o di giorno festivo, sono posticipate al giorno seguente non festivo.

Il procedimento amministrativo si conclude entro 15 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di concessione della rateazione comprensivo del piano di ammortamento è emesso entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza stessa.

Il pagamento in forma rateale comporta l'applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema, fissato dalla BCE, vigente alla data di presentazione dell'istanza.

L'omesso o parziale pagamento della prima rata determina l'annullamento della rateazione concessa e del piano di ammortamento. L'annullamento viene comunicato al debitore con apposito provvedimento, con il quale viene richiesto l'integrale pagamento dei debiti. Tali debiti non possono essere oggetto di una nuova istanza di rateazione e le somme dovute devono essere iscritte a ruolo dalla Struttura territoriale dell'INAIL competente.

L'omesso o il parziale pagamento di 3 rate, anche non consecutive, successive alla prima determina la revoca della rateazione con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento, con il quale viene chiesto l'integrale pagamento del debito residuo. Si considera omesso il mancato pagamento di una delle rate successive alla prima entro la scadenza della rata successiva o entro 30 giorni dalla scadenza dell'ultima rata; si considera parziale il versamento non regolarizzato integralmente entro la scadenza della rata successiva o entro trenta giorni dalla scadenza dell'ultima rata.

Da notare che qualora siano state accordate al medesimo debitore 2 rateazioni, questi deve rispettare le scadenze di pagamento previste da entrambi i piani di ammortamento. La revoca di uno dei 2 piani di ammortamento, per omesso o parziale pagamento delle rate successive alla prima, comporta la revoca anche della seconda rateazione, indipendentemente dal rispetto delle scadenze fissate, in quanto il debitore non è più in possesso della regolarità contributiva, che è condizione per il mantenimento della rateazione stessa.

Sono abrogate le precedenti disposizioni emanate dall'Istituto in materia di disciplina delle rateazioni dei debiti per premi e accessori e che la nuova disciplina, che entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale della presente circolare, si applica alle istanze di rateazione presentate successivamente a tale data di pubblicazione.